

14.

RESOCONTO SOMMARIO

**SEDUTA DI VENERDÌ 17 GENNAIO 1947**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

ADUNANZA PLENARIA — 17 GENNAIO 1947

PERASSI non si richiama né a Minghetti né a Mazzini né a Cattaneo, poiché non crede sia l'ora di fare della letteratura o della retorica. Per restare al tema concreto, osserva che il punto di cui oggi si discute è se alla Regione, una volta che tutti sono d'accordo nel creare questo Ente nell'ambito dello Stato, si debba attribuire una competenza legislativa e di quale tipo. Ora, nel testo elaborato dalla Sottocommissione, si sono formulati diversi articoli che indicano vari tipi di legislazione regionale. L'articolo che ha dato luogo a maggiore discussione è il 4; ma egli rileva che le critiche mosse dai precedenti oratori si sono fermate alla prima parte dell'articolo senza tener conto del seguito. L'onorevole Laconi, ad esempio, ha osservato — e giustamente in un certo senso — che anche la legge dello Stato è una legge che incontra dei limiti nei principi costituzionali. Ma l'articolo 4 non si limita al primo comma: la parte essenziale dell'articolo sta nei commi successivi, che specificano le materie nelle quali la Regione è chiamata ad esplicare una potestà legislativa.

A coloro che affermano che con il nuovo ordinamento si andrebbe incontro alla disorganizzazione dello Stato, domanda se effettivamente l'unità dello Stato possa essere compromessa dalla facoltà concessa alla Regione di legiferare in materia di ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali, di modificazioni delle circoscrizioni comunali, della polizia urbana e locale, di fiere e mercati, di beneficenza pubblica, di scuola artigiana, urbanistica, ecc.

L'onorevole Ambrosini ha già esaurientemente illustrato la portata del sistema e quali sono le cautele e le garanzie per assicurare che l'esplicazione di questa potestà legislativa della Regione non porti ad alcun pericolo.

È stato rilevato che con i diversi articoli del progetto si crea una serie di tipi diversi di leggi regionali. Riconosce giusta l'osservazione, ma rileva che in questo non v'è nessun pericolo. Vi sono infatti questioni di interesse strettamente locale, nelle quali una legislazione regionale può essere più direttamente competente; vi sono invece materie nelle quali l'interesse regionale non è esclusivo od assolutamente prevalente e per queste è concepito un tipo di legislazione che consiste nella fissazione da parte di una legge dello Stato di principi generalissimi, lasciando alle Regioni un'ampia libertà di legislazione. Vi è poi un terzo tipo di legislazione

che consiste nell'attribuire allo Stato la fissazione di norme abbastanza larghe e nel lasciare alle singole Regioni una competenza legislativa di integrazione e di adattamento.

Vi è infine un'altra formula sulla quale non vi è discussione: ed è la disposizione che leggi dello Stato possano demandare alle Regioni il potere di emanare le norme regolamentari per la loro esecuzione. Inserire quest'ultima formula nella Costituzione potrebbe essere, da un punto di vista strettamente giuridico, superfluo, ma l'inserzione nella Costituzione è suggerita da una ragione per dir così di incitamento, in quanto è opportuno richiamare volta per volta gli organi dello Stato, quando si fa una legge, a questa possibilità ed opportunità.

Per le considerazioni svolte, ritiene opportuno mantenere in pieno l'adesione ai risultati cui è giunta la seconda Sottocommissione, attraverso un esame molto approfondito, compiuto con gran senso di responsabilità e partendo dal concetto che l'unità nazionale non si discute né si mette in pericolo.

TOGLIATTI, associandosi alle considerazioni svolte dal collega onorevole Laconi, prende in esame il progetto presentato all'approvazione della Commissione, rilevando come ci si trovi di fronte ad un complesso di norme, che, lungi dall'essere coerenti, sono, anzi, contraddittorie ed alcune volte vanno persino — senza voler offendere coloro che vi hanno faticosamente lavorato — a cadere nel ridicolo. Ciò deriva — a suo avviso — dal fatto che, probabilmente, si sono trovate di fronte due concezioni diverse, una federalistica e una di decentramento amministrativo. Un compromesso di principi non è stato trovato; è stato trovato invece un compromesso di formule, il quale poi si è spostato da una parte o dall'altra, a seconda delle vicende delle presenze nella Sottocommissione. Questo ha portato a singolari decisioni quale, ad esempio, quella che fa rientrare i provvedimenti circa la torba nella facoltà legislativa della Regione; mentre lo stesso non avviene per il carbone.

Osserva che nel complesso di norme presentate come testo v'è un difetto fondamentale: vi rimangono profonde le tracce del federalismo, mentre non esiste il decentramento; anzi si hanno norme che appesantiscono in modo molto grave l'apparato amministrativo.

Rileva come si sia sentita la necessità di inserire nella Costituzione una norma che vieti l'istituzione di dazi di importazione e di esportazione o di transito tra una Regione

ADUNANZA PLENARIA — 17 GENNAIO 1947

e l'altra; ed osserva che una norma del genere è assurda; poiché non dovrebbe nemmeno essere presupposta l'eventualità di un attentato alla libertà di circolazione nel Paese.

All'articolo 8 è poi detto che le Regioni hanno autonomia finanziaria; anche su questo punto chiede spiegazioni. Egli è favorevole alle autonomie, ma vorrebbe che la questione della autonomia finanziaria venisse spiegata meglio, poiché egli trova nella norma la traccia di quella che chiamerebbe una economia regionale.

Sostiene, invece, la necessità di venire incontro alle esigenze delle singole Regioni sul piano dell'economia nazionale, evitando il pericolo di creare una divisione economica fra le singole Regioni.

Aggiunge che il progetto si risolve in una misura antimeridionalistica: viene sbarrata la strada per la quale la ricchezza del Nord potrebbe andare ad elevare il livello economico del Sud.

Gli sembra che, accettando i criteri contenuti nel progetto, si darà modo inevitabilmente agli egoismi regionali di manifestarsi e si impedirà la circolazione, verso il Mezzogiorno, delle ricchezze, accumulate oggi prevalentemente nel Nord. Lo sviluppo economico d'Italia, per un certo periodo di tempo, rimarrà cristallizzato al punto in cui è arrivato, mentre invece è necessario favorire la elevazione del Sud, mediante un più stretto contatto con le Regioni settentrionali, attraverso quel sistema di vasi comunicanti, che può essere dato da una unità economica indivisibile.

Ritiene inaccettabile il progetto, poiché con esso non vi è decentramento, ma si crea un'altra istanza, senza sopprimere nessuna di quelle precedenti; si crea l'istanza legislativa subordinata, vastissima: si crea il vero statuto federale. Con il nuovo sistema sarà possibile, è vero, attuare la riforma agraria in Emilia; tale riforma però va attuata in tutte le Regioni, sia pure più modestamente, ma tuttavia su un piano nazionale, onde elevare il livello dell'economia generale.

Inoltre il funzionamento di questa nuova istanza è legato ad una serie tale di controlli, per cui, alla fine, sarà la Corte costituzionale a decidere; il che potrà paralizzare il funzionamento delle Regioni.

Accennando infine alla facoltà che verrebbe concessa alle Regioni di emanare norme legislative in materia di fiere e mercati o di porti lacuali, fa presente che alle amministrazioni comunali spetta il compito delle relative decisioni.

Mette in guardia contro il pericolo di fissare barriere, che non corrispondono alla necessità di sviluppo della vita nazionale. È d'accordo con l'onorevole Perassi, quando questi afferma la necessità di salvaguardare l'unità nazionale, che è una conquista; ma osserva che non è ancora una conquista concreta, e soprattutto, non è così solida come dovrebbe essere.

Conclude dichiarandosi favorevole sì al più largo decentramento amministrativo ed alle autonomie dei Comuni, ma contrario ad un apparato macchinoso, come quello progettato, che rende più pesante la nostra organizzazione amministrativa; e soprattutto è in funzione antimeridionale, è una barriera allo sviluppo economico del Mezzogiorno, e stimola contro il Mezzogiorno gli egoismi delle Regioni settentrionali più ricche.

Per questi motivi, ritiene che tutta la questione debba essere profondamente riveduta.

**COLITTO** dichiara che, personalmente, non ha grandi simpatie per la progettata ripartizione del territorio dello Stato in Regioni e non sa quanto il costituendo nuovo ordinamento gioverà a mantenere salda l'unità politica, economica e morale della Patria. Ha, d'altra parte, l'impressione che il nuovo ente non giovi a rendere migliore, nei suoi vari aspetti, la vita delle singole parti del Paese. Non si nasconde, inoltre, di aver ricevuto nolevole impressione dalle ragioni, per le quali da ogni parte d'Italia si è, in questi giorni, affrontata la difesa dell'ente Provincia.

Pensa, comunque che, nel caso in cui l'esperimento dell'ente Regione si voglia fare, sia necessario attribuire alla Regione, senza scendere ad inutili specificazioni, soltanto un potere legislativo di integrazione ed in funzione delle leggi dello Stato.

Afferma che la legge deve essere, non può non essere, la stessa per tutti gli italiani, quale che sia la materia, più o meno importante che disciplina. Potrà essere la legge adattata alle diverse condizioni dei vari settori del territorio nazionale e completata; ma deve asserirsi, ovunque e in ogni momento, che una è la legge regolatrice della vita nazionale.

È perciò d'avviso che debba approvarsi — nel caso in cui l'esperimento s'intenda fare — l'emendamento proposto agli articoli 4, 5, 6.

**EINAUDI** ricorda che nel corso della discussione in seno alla Sottocommissione, manifestò talvolta il suo dissenso da alcuni dei principi stabiliti nel progetto. Le ragioni di tale dissenso stanno nella sua impressione

ADUNANZA PLENARIA

— 17 GENNAIO 1947

che il progetto, in alcune parti, vada contro alle esigenze più profonde dell'economia moderna. Crede inutile affermare che le Regioni possono legiferare sia in maniera esclusiva, sia in maniera concorrente su alcune materie le quali necessariamente tendono ad essere regolate non soltanto dallo Stato, ma da enti che sono superstatali. Ha visto, ad esempio, con grande sospetto parlare di regolamentazione regionale delle acque pubbliche e dell'energia elettrica, anche se si è aggiunta la limitazione « in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni ». Crede che la Regione non debba avere ingerenza nella materia delle acque pubbliche, in quanto esse debbono essere per la loro utilizzazione — nell'interesse del Paese e della singola Regione — unificate e non si può dare una utilizzazione razionale in nessun paese alle acque pubbliche, se questa utilizzazione non è di carattere nazionale.

Così non vede come sia possibile regolare nelle Regioni il credito, l'assicurazione, il risparmio, le miniere: sono tutti argomenti che devono essere regolati dallo Stato.

Dal punto di vista economico, si è trovato perciò in disaccordo nella discussione in seno alla Sottocommissione con coloro che sostenevano che di questa materia si dovesse occupare la Regione. Da questo punto di vista, approva le considerazioni fatte dall'onorevole Togliatti. Non comprende però perché egli abbia criticato la norma dell'articolo 8, dall'oratore proposta, relativa al divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci.

TOGLIATTI osserva di essersi soltanto meravigliato del fatto che si sia stati costretti a proporre una norma simile.

EINAUDI fa presente che si tratta di una necessità legislativa riconosciuta in tutte le legislazioni federali: svizzera, americana, ecc., e che se non si afferma esplicitamente tale principio, si corre il rischio che ogni singola Regione, ogni singolo Cantone, ogni singolo Stato, adottino dazi di importazione e di esportazione, stabilendo divieti per il commercio interregionale, che sono funesti non solo per l'unità del Paese ma anche per la ricchezza e la prosperità delle medesime Regioni che li stabiliscono.

Detto questo, e quindi spiegato come egli si sia trovato in disaccordo per alcune materie contemplate negli articoli 5 e 6, non vede ragione di non dare il suo voto all'articolo 4, il quale si riferisce a materie che, come ha rilevato l'onorevole Perassi, sono assolutamente locali. Non c'è nessuna ragione che lo Stato venga ad interferire negli argomenti

elencati in tale articolo e che possono essere regolati molto meglio sul luogo da un Consiglio regionale, che conosce come nella propria Regione debbano essere amministrati tanti piccoli servizi i quali hanno caratteristiche esclusivamente regionali. Sono così diverse in Italia le condizioni di clima, economiche, ecc., che — ad esempio — la legislazione sull'urbanistica deve necessariamente essere una legislazione locale.

Rileva poi come non sia stato posto nella dovuta luce un elemento fondamentale dell'attività regionale, quello riferentesi all'insediamento, che afferma appartenere sia nel ramo elementare, che in quello medio e superiore, alla Regione, e più ancora ad enti che sorgono entro la Regione e che possono essere regolati localmente in base a principi generali. Osserva essere stato un danno grave che durante il periodo fascista l'istruzione elementare sia passata dai Comuni allo Stato, ed afferma che la creazione di una burocrazia ufficiale di maestri e professori, i quali dipendono tutti da un Ministero della pubblica istruzione che risiede a Roma, è una delle piaghe della vita italiana. Sostiene quindi la necessità, non solo di un decentramento, ma di un'amministrazione locale di tutto ciò che appartiene alla intelligenza ed alla cultura. Lo Stato in questa materia non deve avere alcuna ingerenza.

Conclude che voterà a favore dell'articolo 4 e non degli altri articoli, che gli sembrano pericolosi dal punto di vista economico e manchevoli dal punto di vista intellettuale.

LUSSU si dichiara convinto che la massima parte delle disgrazie che attraversa il Paese è dovuta principalmente alla organizzazione centralista dello Stato e che se si fosse potuti arrivare ad una organizzazione federalistica dello Stato, ci si troverebbe oggi in una situazione molto migliore. Ma egli non ha posto il problema federalistico come attuale in seno al Comitato per le autonomie, come non l'ha posto in seno alla seconda Sottocommissione, perché riconosce che una scienza federalistica non esiste in Italia.

In questo problema egli si trova quasi isolato nelle sinistre; è d'accordo per altro con qualche corrente che ha i suoi esponenti nel movimento socialista, nonché comunista alla periferia, mentre si trova in gran parte d'accordo con la democrazia cristiana, e crede che il concetto autonomistico di questa sia espressione di una profonda esigenza democratica.

È d'opinione che la riforma autonomistica non sia soltanto una riforma di carattere amministrativo, giuridico o tecnico, ma soprat-

ADUNANZA PLENARIA — 17 GENNAIO 1947

tutto un problema di organizzazione democratica, di creazione di una coscienza democratica; ed è convinto che se il Paese fosse stato organizzato negli anni precedenti in questo modo, sarebbe stato impossibile al fascismo impadronirsi di tutta l'Italia. La scienza democratica deve, può avere ed avrà grandi basi nell'organizzazione autonomistica dello Stato, per cui anche alla periferia il cittadino, l'organizzazione comunale, regionale, ecc. si sentono partecipi e quindi difendono e presidiano le conquiste democratiche locali e sono partecipi insieme della vita e della costruzione dello Stato.

Ritiene errata l'opinione dell'onorevole Togliatti che vede nel progetto un attentato alla vita del Mezzogiorno; afferma invece che da quando l'Italia esiste è stata l'organizzazione centralistica dello Stato che ha trattato il Mezzogiorno, più o meno consapevolmente, come una colonia, ciò che ha portato non soltanto alla rovina del Mezzogiorno, ma ai grandi disastri nazionali.

Il movimento autonomistico, che è ricerca di vita nuova nel campo politico, amministrativo e sociale, è sorto proprio nel Mezzogiorno ed è sorto attraverso l'elemento intellettuale e la massa dei contadini che intendevano, attraverso una organizzazione autonomistica, di crearsi la base di partenza per futuri progressi.

Movimento di avanguardia della democrazia, quindi, e non movimento di reazione.

Egli che ha partecipato, subito dopo l'alta guerra, ad un movimento autonomistico non soltanto per la Sardegna, ma per tutto il Mezzogiorno, dichiara che il problema autonomistico non è soltanto un problema che possa riguardare le Isole, ma è un problema di esigenza nazionale.

A chi parla di un pericolo per l'unità nazionale, risponde che è stato proprio il centralismo unitario che ha fatto piombare il Paese nei più grandi disastri.

Crede anche che siano infondate le preoccupazioni di una riforma federalistica, ed esprime la certezza che da un ordinamento siffatto nessun ostacolo potrà venire alle grandi riforme e soprattutto a quella agraria, che non potrà non essere nazionale e che sarà data per tutta l'Italia dal Parlamento italiano, senza nulla togliere alle Regioni, e senza impedire che queste attuino nel loro interno quelle riforme che crederanno più opportune.

Termina rilevando che nessun pericolo questa riforma può presentare per l'unità nazionale. L'unico pericolo può essere che la burocrazia, convinta in buona fede di difen-

dere nella organizzazione centralizzata la migliore organizzazione del mondo, tenti di sabotare questa grande riforma dello Stato italiano.

NOBILE, rilevando come la concezione regionalistica affiori e si affermi soltanto nei periodi di tempo in cui lo Stato è debole, osserva che da qualche mese la situazione in Italia è mutata ed egli, che nel difendere la tesi antiregionalistica era in compagnia di pochi, constata con compiacimento che col ricostituirsi dello Stato le tendenze regionalistiche si sono andate affievolendo.

Avrebbe capito che si fosse proposto un ordinamento federalistico. Esso, certo, sarebbe stato un anacronismo storico, ma tuttavia sarebbe stato un ordinamento, forse anche efficiente. Invece il progetto in esame non rappresenta un ordinamento statale; ma, al contrario, è la disorganizzazione dello Stato, è l'anarchia.

Tutti sentono l'esigenza di attuare un serio radicale decentramento amministrativo, ed egli la sente non meno degli altri. Non comprende invece come si possa parlare di un decentramento economico nel mondo moderno, in cui le tendenze sono tutte verso un ordinamento mondiale dell'economia.

È contrario anche alle autonomie che si vorrebbero dare alle Isole. Riconosce che lo Stato italiano debba attuare ordinamenti speciali per le Regioni che sono ai confini, perché questo è imposto dagli accordi internazionali; ma non vede perché si voglia dare un'autonomia speciale alla Sardegna e alla Sicilia. Le esigenze di carattere politico, che sono alla base del riconoscimento di questa speciale autonomia alle Isole, hanno un carattere temporaneo: tra qualche tempo saranno dimenticate e sorpassate; e quelle stesse ragioni, così acutamente messe in evidenza dall'onorevole Togliatti, le quali portano a concludere che un'autonomia regionale, così come è intesa nel progetto, si risolverebbe in un danno per il Mezzogiorno, valgono anche a suo avviso — per la Sardegna e per la Sicilia.

All'onorevole Ambrosini, il quale ha accennato alle limitazioni poste dal progetto alla potestà legislativa regionale, osserva che vi è anche una parte negativa, cioè che la Regione potrebbe omettere di fare certe cose che sarebbe nell'interesse nazionale di fare. Su questo punto importante il progetto tace, e viene così a mancare la doverosa tutela dell'interesse nazionale.

MORTATI, riferendosi alla affermazione dell'onorevole Laconi, secondo il quale il pro-

## ADUNANZA PLENARIA — 17 GENNAIO 1947

getto non sarebbe attuale, rileva come lo stesso cada in una contraddizione, quando subito dopo afferma che il problema è attuale per la Sardegna e per la Sicilia. Non vi sono infatti due problemi, ma vi è solo il problema del Mezzogiorno. Riconoscere che esiste una situazione particolare per le Isole e non riconoscerla per le altre terre del Mezzogiorno, è una contraddizione.

In sostanza, il problema regionale nasce da questa frattura che c'è fra Regione e Regione italiana e la costituzione della Regione autonoma deve tendere appunto a modificare e ad eliminare questa frattura.

Contesta l'affermazione dell'onorevole Togliatti, secondo il quale la situazione del Mezzogiorno verrebbe aggravata dalla costituzione dell'Ente Regione, rilevando come ad essa l'onorevole Jussu abbia esaltamente risposto.

Afferma che l'esigenza di un decentramento si fonda sul bisogno attuale di adattare la legislazione generale alle necessità locali derivanti dalle differenze di struttura delle varie Regioni.

In proposito si sono fatte affermazioni contraddittorie, poiché si è detto che la Regione impedisce una politica unitaria, ed insieme il regionalismo pregiudica le autonomie locali. In realtà, l'intervento del potere centrale deve servire semplicemente per fissare le direttive, nell'ambito delle quali deve svolgersi il potere legislativo della Regione, adattando le direttive generali alle esigenze dei singoli istituti giuridici nella sfera locale. Così può darsi, ad esempio, per la mezzadria. Bisogna che il regionalismo serva ad educare il sentimento civico, serva ad avviare la partecipazione dei cittadini alla pubblica amministrazione. Anche la finanza regionale deve tener conto delle differenze di situazioni economiche e finanziarie delle singole Regioni. Fa presente, poi, un'ultima esigenza fondamentale, quella di far sentire agli organi centrali dello Stato i bisogni locali. A questo deve provvedere il Senato regionale, ma non potrebbe farlo se non avendo alle spalle il complesso unitario della Regione che, in certi limiti autonomi, ha meglio la possibilità di sondare e di approfondire le proprie esigenze.

Questi i motivi che, a suo avviso, giustificano l'ordinamento regionale.

Riconosce, naturalmente, la necessità di pervenire ad un organismo armonico e, quindi, conviene in alcune delle critiche che sono state mosse. Gli articoli che sono stati predisposti risentono, come osservava l'onorevole Togliatti, del fatto che le votazioni sono av-

venute in momenti successivi. Ma non è difficile armonizzare le disposizioni del progetto; l'importante è che rimanga il principio fondamentale.

PICCONI dichiara che non avrebbe chiesto di parlare, se la base della discussione non si fosse spostata dall'esame tecnico particolareggiato dei singoli articoli a tutta l'impostazione del problema regionale. Sull'argomento si è parlato in maniera molto diffusa, in seno alla seconda Sottocommissione, e la Commissione plenaria dei 75, non appena nominata dalla Costituente, prese in esame in linea pregiudiziale, come primo argomento, rispetto a tutti gli altri problemi, quello delle autonomie regionali. Ciò sta a dimostrare, anche dal punto di vista storico, se così si può dire, che effettivamente l'argomento risponde ad un sentimento largamente diffuso nell'Assemblea Costituente. Aggiunge che, a conclusione della prima larga discussione — svoltasi in seno alla seconda Sottocommissione — fu approvato alla quasi unanimità un ordine del giorno, da lui proposto, che costituisce il fondamento essenziale di tutto l'ordinamento regionale attraverso tutti gli elementi che sono stati poi contraddetti da coloro che hanno manifestato parere contrario. Rilegge tale ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione,

presa in esame la questione delle autonomie locali, sulla cui larga attuazione si è trovata concorde per il rinnovamento democratico e sociale della nazione, in aderenza alla sua tradizionale naturale struttura; riconosciuta la necessità di dar luogo alla creazione, sancita dalla nuova Costituzione, dell'Ente Regione (persona giuridica territoriale):

a) come ente autarchico (cioè con fini propri d'interesse regionale e con capacità di svolgere attività propria per il conseguimento di tali fini;

b) come ente autonomo (cioè con potere legislativo nell'ambito delle specifiche competenze che gli verranno attribuite e nel rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato);

c) come ente rappresentativo degli interessi locali su basi elettive;

d) come ente dotato di autonomia finanziaria;

demanda ad una propria sezione la formulazione di un progetto di ordinamento regionale, tenute presenti le situazioni particolari esistenti (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige) e gli altri criteri infor-

ADUNANZA PLENARIA — 17 GENNAIO 1947

matori risultati dall'ampia discussione svoltesi in seno alla Sottocommissione ».

Osserva che su questi principi, che furono accettati da tutti, anche dai colleghi comunisti, si è orientato l'ordinamento generale del nuovo Ente. Se mai, si può osservare che nell'ordinamento effettivo si è avuta un'applicazione restrittiva — e non più ampia — delle basi accettate da tutti. Tutti oggi sono liberi di cambiare opinione; ma non si può dire che l'impostazione del problema da parte della Costituente sia l'espressione di una singola parte o di una visione particolaristica o personale, anziché di un problema fondamentale della vita nazionale.

A prescindere da questo, concorda pienamente con alcune delle osservazioni fatte dal collega Lussu. E innanzitutto ritiene necessario affermare che l'ordinamento regionale risponde ad una profonda esigenza democratica. La nota più profondamente democratica, più originale della nuova Costituzione italiana sarà data precisamente — a suo avviso — dall'ordinamento regionale, se esso sarà condotto a fondo, e seriamente.

Il Partito democratico cristiano concepisce l'esigenza democratica come una partecipazione sempre più attiva e più vasta del popolo a quelli che sono i suoi interessi. Questa partecipazione, già riconosciuta nell'ambito della vita amministrativa locale, con l'autonomia comunale, non può non essere riconosciuta anche nell'ambito più vasto della Regione.

Ritiene inutile parlare di decentramento amministrativo, quando, in mancanza di una specificazione più esatta e concreta, questo deve intendersi enunciato come decentramento di amministrazione nel quale gli interessi della Regione e del Comune, sono affidati ad organi burocratici, emanazione diretta di un lontano potere centrale, mentre l'educazione politica dei cittadini si può fermare esclusivamente facendoli partecipi diretti della pubblica amministrazione e lasciando ad essi il compito di risolvere i propri problemi e di tutelare i propri interessi.

Senza scendere ad un esame particolare dei singoli articoli del progetto, fa presente che una dimostrazione che il progetto abbia in sé le tracce del federalismo non è stata, e non poteva essere data.

Il progetto, infatti, lascia al potere centrale tutte le funzioni sostanziali dello Stato e nulla vi è che possa ferire l'unità fondamentale dello Stato, della quale si dichiara geloso come chiunque altro.

Quanto al carattere antieconomico o antimeridionale che si vorrebbe attribuire alla struttura regionale, così come è stata progettata, osserva che l'onorevole Lussu ha già chiaramente dimostrato l'inconsistenza della critica. L'Italia meridionale ha sperimentato per 70 anni l'accentramento statale; si vorrebbe continuare su questa strada, sia pure con intenzioni diverse. Ma i risultati dell'esperimento fatto sono tali che non possono suggerire nessuna continuazione del genere, proprio nell'interesse dell'Italia meridionale. Questa richiede, più che qualsiasi altro settore d'Italia, un ordinamento politico ed amministrativo diverso, che valga, oltre tutto, ad eccitare quelle energie locali che invano si cercherebbe di valorizzare con un ordinamento centralizzato.

Rileva che somma meraviglia ha destato oggi in lui la constatazione del fatto — del resto già vagamente previsto anche in precedenti discussioni — che vi siano degli autonomisti o dei regionalisti *in paribus*, ed osserva che non vi è coerenza logica né politica nel sostenere l'autonomia per la Sardegna, per la Sicilia, per la Val d'Aosta e nel rifiutarla per le altre Regioni italiane.

Un'altra critica che ha udito muovere alla riforma pretende che questa sia stata concepita per deviare l'attenzione o l'interesse del popolo. A questa critica risponde che le riforme, e specialmente quelle sociali, non si realizzeranno in Italia soltanto per imposizione dall'alto da parte del potere centrale, bensì con la comprensione della loro necessità e della loro utilità, anche dal punto di vista economico e sociale, e questa comprensione non la si raggiunge se non attraverso l'esperienza locale, regionale, che è quella che deve riuscire a modellare la riforma stessa secondo le esigenze particolari.

Termina esprimendo la certezza che, alluando il progetto per l'autonomia locale, si potrà tranquillamente guardare all'avvenire democratico del Paese, anche dal punto di vista economico e sociale.

**PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta la chiusura della discussione generale, riservando la parola ai deputati già iscritti ed al Relatore. Pone a partito tale richiesta.

(È approvata).